



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

IL DIRETTORE REGIONALE

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 "Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.

Visto il D.P.R. 26 Novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal D.P.R. 207 2009 n. 91 e in particolare l'art. 17 comma 3 lett. h) e l'art. 18 comma 1 lett. l);

Vista la richiesta di autorizzazione ad alienare l'immobile sito nel Comune di Castiadas (Ca), Loc. l'Annunziata denominato "Villa in Loc. L'Annunziata" censito al catasto al Foglio n. 60 (sez. Villaputzu) Mappale 628 sub. 1 e 2 inoltrata in data 13/12/2010 da l'Agenzia L.A.O.R.E. Ente proprietario dell'immobile sopra individuato;

Considerato che l'edificio in questione, a seguito di verifica de l'interesse culturale di cui all'art. 11 del D.Lgs 42/04, è stato dichiarato di interesse culturale con D.D.R. n. 113 del 29/09 2010, trascritto il 30/11 2010 (Reg. Gen. N. 49555 e Reg. Part. 25139) presso la competente Agenzia del Territorio-Servizi pubblicità immobiliare;

Considerato che con provvedimento n. 31 del 03/02/2011 è stata autorizzata l'alienazione dell'immobile citato.

Considerato che con D.D.R. n. 162 del 12/09/2011 il provvedimento di tutela relativo all'immobile indicato, come richiesto dall'ente proprietario in data 31/08 2011, è stato esteso anche ai subb. 3-4-5-6-7-8-9 delle stesso mappale;

Considerato inoltre che, in considerazione della citata richiesta dell'Ente, si rende necessario estendere l'autorizzazione all'alienazione anche ai subb. 3-4-5-6-7-8-9 del Mappale 628;

Vista la destinazione d'uso in atto;

Visto l'art. 56 comma 1, lett. b) del D.Lgs 42/04 e s.m.i.i.;

Considerato che, anche sulla base degli elementi di valutazione contenuti nell'istanza di cui sopra, dall'alienazione dell'immobile non deriva un danno alla conservazione o al pubblico godimento del bene medesimo.

Richiamata il parere n. 257 del 17/01/2011 della competente Soprintendenza BAPSAE;

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Direttore Regionale

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art. 56 del citato D.Lgs 42/2004 e s.m.i.i, l'alienazione del bene individuato al fog. n. 60 (sez. Villaputzu), Mappale 628 sub. 1 -2-3-4-5-6-7-8-9 con le seguenti condizioni:

- 1) I progetti esecutivi delle opere di qualunque genere che si intendessero eseguire sull'immobile tutelato (manutenzione, restauro conservativo) nonché ogni cambio di destinazione d'uso, dovranno essere sottoposti per la preventiva autorizzazione alla competente Soprintendenza BAPSAE ai sensi dell'art. 21 comma 4 e 5 del D.Lgs 42/04 e dovranno essere tali da garantire la compatibilità delle opere con i caratteri architettonici, tipologici, costruttivi e distributivi dell'immobile tutelato nonché assicurare il mantenimento delle originarie finiture architettoniche;

Si rammenta l'osservanza dell'art. 59 del D.Lgs 42/04 e s.m.i. relativo alla denuncia di trasferimento definitivo della proprietà, che dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza.

Il presente provvedimento sarà notificato, in via amministrativa, alla proprietà sopra individuata e, ai sensi del art. 56 comma 4-ter del D.Lgs 42/04 e s.m.i., le prescrizioni contenute nel presente provvedimento dovranno essere riportate nell'atto di alienazione e saranno trascritte, a cura della Soprintendenza, nei registri immobiliari.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al T.A.R., competente per territorio a norma del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

DS

n. 173 del 26.9.2011

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa M. Assunta Lorrui